



Il Giudice per l'Udienza Preliminare;

visti gli atti del processo nei confronti di KNOX AMANDA e altri;
considerate le richieste:

- di giudizio abbreviato, presentata nell'interesse di GUEDE RUDY HERMANN;
- di produzione e integrazione istruttoria, avanzate dal P.M. e dagli altri difensori;
preso atto delle rispettive deduzioni

OSSERVA:

1. *Sulla produzione da parte del P.M. della relazione della U.A.C.V. del Servizio di Polizia Scientifica*

Nell'attesa della produzione di un originale firmato, la relazione può valere come memoria tecnica ed è ammissibile. Si autorizzano sin d'ora le altre parti a prelevarla per effettuare copie a colori.

2. *Sulla richiesta di trascrizione di intercettazioni ambientali*

Il P.M. ha chiesto di trascrivere la conversazione tra AMANDA KNOX e i suoi genitori del 17 novembre; la difesa KNOX chiede la trascrizione di tutte le conversazioni intercettate in occasione dei colloqui in carcere di quel mese.

Nella presente fase processuale, non si pone un problema di valutazione sulla rilevanza o meno del contenuto di un'intercettazione, bensì di acquisizione rituale dei risultati di quelle operazioni tecniche, ai sensi dell'art. 268 comma 7 c.p.p., per cui le istanze del P.M. e della difesa appaiono accoglibili. Si impone ovviamente, non solo per il contenuto dei colloqui (in lingua inglese), ma anche per la necessità di comprendere con esattezza le dichiarazioni dei protagonisti in base agli elementi che già in sede cautelare ne vennero tratti a carico dell'imputata, che il Perito nominando sia assistito da interprete statunitense, e che alla trascrizione in lingua italiana sia allegato un elaborato nella lingua originale.

3. *Sulla richiesta di giudizio abbreviato presentata nell'interesse di GUEDE RUDY HERMANN e sulla richiesta di escutere gli stessi testimoni anche nel processo a carico dei coimputati, ex art. 422 c.p.p.*

Non c'è dubbio che, all'esito della legge n. 479/1999, il rito abbreviato non possa più costituire un giudizio "allo stato degli atti": la difesa ha oggi la possibilità di introdurre altri elementi rispetto a quanto raccolto dal Pubblico Ministero, e la decidibilità o meno allo stato degli atti rappresenta soltanto il parametro sulla base del quale il Giudice è chiamato ad esercitare il potere-dovere di disporre *ex officio* nuove attività istruttorie.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

Ciò posto, le sollecitazioni istruttorie della difesa debbono essere valutate al fine della verifica della loro rilevanza ai fini della decisione e della loro compatibilità con le caratteristiche di economia processuale insite nel rito speciale.

Su quest'ultimo aspetto (di dubbia costituzionalità, se è vero che analogo limite non può valere per il Giudice che disponga prove d'ufficio), è chiaro che la produzione di un documento e l'audizione di tre testimoni ben possono intervenire davanti al G.I.P., senza che ciò comporti grave dilatazione di tempi o difficoltà concrete di acquisizione.

Sul primo, nel caso concreto va fatta una distinzione, che porta comunque a conclusioni identiche. KOKOMANI HEKURAN, infatti, è un teste non soltanto rilevante, ma addirittura tale che se ne sarebbe resa necessaria l'audizione da parte di questo Ufficio anche qualora il rito abbreviato (chiesto dal GUEDE, o in ipotesi da qualunque altro degli imputati) fosse stato sollecitato senza subordinare l'istanza a condizioni di sorta. La testimonianza del KOKOMANI, al di là del rilievo dell'essere egli già stato escusso nel corso dell'attività di indagine preliminare, e di avere in parte modificato alcuni dati dell'originaria deposizione, è infatti la principale se non unica fonte di prova a sostegno di un collegamento fra i tre imputati (il GUEDE da una parte, la KNOX e il SOLLECITO dall'altra, visto che non si registrano ad esempio contatti telefonici fra costoro e sembra emergere che la ragazza conoscesse solo superficialmente il GUEDE, mentre il SOLLECITO non lo conosceva affatto), e la circostanza secondo cui i tre vennero visti insieme - appunto dal KOKOMANI - in prossimità dell'abitazione che fu teatro del delitto risulta di estrema importanza. Essendo emersi margini di approfondimento di quella deposizione, non foss'altro alla luce delle parziali correzioni apportate dal teste rispetto al contributo iniziale, può tranquillamente affermarsi che il KOKOMANI sarebbe stato citato *ex art. 441 co. 5 c.p.p.* a cura di questo stesso Ufficio, ove non fossero intervenute richieste delle parti.

Dal loro canto, invece, la TIBERI e il MANCINI non sono soggetti senza la cui testimonianza il processo rimarrebbe non decidibile; ma non c'è dubbio che siano rilevanti, atteso che la descrizione della personalità dell'imputato, con particolare riferimento alle ultime vicende concernenti il suo allontanamento dall'Italia ed alla presunta volontà di farvi rientro, può offrire in ipotesi dati significativi in tutte le direzioni possibili (per evincerne la buona fede o magari per acquisire gli elementi di valutazione necessari *ex art. 133 c.p.*).

Vero è che - in generale - va affrontato il problema della previa escussione di tutti, compreso il KOKOMANI, nel corso delle indagini preliminari, ma una richiesta di audizione in contraddittorio non può essere letta come una mera ripetizione di quell'attività, visto che in precedenza la difesa non ha mai esercitato il diritto di formulare domande ai testimoni, soprattutto a quelli sulle cui narrazioni si fonda l'accusa.



Né potrebbe sostenersi che richiedere il giudizio abbreviato - si ribadisce, non più ancorato ai soli risultati delle investigazioni del P.M. - comporti oggi il venir meno di tali facoltà difensive, o (al contrario) che ammettere il rito speciale con l'escussione di prove significhi trasformare un giudizio abbreviato in un giudizio ordinario: infatti, chiedere il rito abbreviato comporta per la difesa che le dichiarazioni a suo tempo rese dai testimoni già sentiti avranno lo stesso valore formale di quelle che essi potranno rendere in udienza, con il risultato che il Giudice ben potrebbe riconoscere maggiore attendibilità a quelle formalizzate in assenza di contraddittorio, senza il diaframma - concreto e processuale - di eventuali contestazioni.

La richiesta di giudizio abbreviato è dunque rituale ed accoglibile.

Quanto alla richiesta di escutere gli stessi testimoni anche nel processo a carico della KNOX e del SOLLECITO, ai sensi dell'art. 422 c.p.p., le considerazioni esposte in precedenza per distinguere la figura del KOKOMANI da quelle degli altri due testimoni valgono a risolvere il problema: non c'è dubbio, infatti, che - essendo contestata la fattispecie di concorso di persone nel reato, autonoma e distinta rispetto a un'ipotesi di responsabilità monosoggettiva, ed almeno con riguardo alla possibilità astratta di escludere detto concorso - la testimonianza del KOKOMANI si appalesi decisiva ai fini del non luogo a procedere dei coimputati del GUEDE. Non altrettanto è a dirsi quando alla TIBERI ed al MANCINI, che dunque potranno essere escussi dalla difesa dell'imputato che ha chiesto il rito abbreviato senza la possibilità che i difensori degli altri imputati formulino domande dirette.

4. Sulla produzione di memoria difensiva e documenti da parte della difesa di KNOX AMANDA

La produzione di memorie è fuori discussione, e i documenti allegati sono stati ritualmente offerti; la possibilità per la difesa della parte civile DIYA LUMUMBA di prendere visione ed esaminare detti documenti è garantita in linea di fatto dal necessario rinvio del processo ad altra data.

5. Sulle richieste ex art. 422 c.p.p. della difesa di SOLLECITO RAFFAELE

I difensori dell'imputato hanno chiesto:

- l'acquisizione delle registrazioni della telecamera n. 7 di cui all'impianto TV del parcheggio "Sant'Antonio" nella mattina del 2 novembre;
- l'acquisizione di supporti relativi agli accertamenti biologici compiuti dal personale del Servizio di Polizia Scientifica;
- di dare corso a sopralluogo da parte dell'ufficio, in Via della Pergola 7.

Sulla prima istanza, fermo restando il parametro già ricordato della decisività ai fini di una eventuale sentenza di non luogo a procedere, va considerato che l'istanza mira a contestare l'ipotesi che il SOLLECITO ebbe a telefonare al "112" dopo, e non prima come da lui sostenuto, dell'arrivo della Polizia Postale *in loco*.



Non si tratta, dunque, di un accertamento che riguarda un profilo di responsabilità diretta dell'imputato, come accadrebbe contestando una ipotetica fonte di prova della sua presenza sul posto la sera del delitto, ma di un accertamento che dovrebbe screditare la tesi del P.M. secondo cui egli avrebbe assunto dopo il fatto un comportamento che ne rivelava l'assenza di buona fede. Così correttamente inquadrato, non è possibile inferirne che quella acquisizione sia decisiva in senso favorevole al SOLLECITO, perché eliminerebbe al massimo una fonte di sospetto sulla sua condotta successiva, che nulla avrebbe a che fare con gli elementi da cui - secondo l'impianto accusatorio - si ricava la dimostrazione della sua responsabilità. In assenza di richieste di giudizio abbreviato, la integrazione proposta non è dunque praticabile.

Dall'esame degli atti non risulta, peraltro (salvo errore), che quelle registrazioni della mattina del 2 novembre siano state già esaminate ed acquisite, se non dal P.M. almeno dalla Polizia Giudiziaria: ciò anche coerentemente all'assunto degli inquirenti, che hanno sempre dato per scontata la correttezza nell'indicazione dell'orario di accesso in Via della Pergola da parte dell'Isp. BATTISTELLI.

A proposito dei problemi sulle analisi del DNA, erano già presenti agli atti alcuni rilievi del Prof. PASCALI, consulente di parte, circa la necessità di disporre, per una compiuta verifica, non solo delle tabelle sviluppate dal Servizio di Polizia Scientifica, ma anche dei c.d. "picchi" (presenti solo in parte) e dei valori numerici RFU (che, ad avviso del C.T.P., sarebbero mancanti *in toto*). Al di là della sollecitazione del Prof. PASCALI, alla quale comunque non venne data risposta da parte del P.M. all'esito della prima istanza, appare necessario ai fini del decidere comprendere appieno - anche per il Giudice - quale procedura sia stata adottata per le analisi in questione, e se esistano elaborazioni ulteriori che costituiscano il necessario supporto delle conclusioni raggiunte.

In tale prospettiva, ritiene questo Ufficio che, ai sensi dell'art. 422 c.p.p. per gli imputati KNOX e SOLLECITO, e dell'art. 441 co. 5 c.p.p. per il GUEDE, si renda indispensabile l'escussione in contraddittorio della Dott.ssa PATRIZIA STEFANONI, Dirigente la Sezione di Genetica Forense del Servizio di Polizia Scientifica che curò gli accertamenti in parola: ella, oltre a corredare la propria deposizione con supporti informatici che contengano i dati richiesti dalla difesa, potrà anche riferire sulla possibilità eventualmente già esercitata dai consulenti delle parti private di partecipare alle attività svolte e di accedere ai dati che ne costituirono il risultato.

Non vi è dubbio, in punto di decisività per una sentenza di non luogo a procedere o per la stessa definizione del rito abbreviato richiesto, che le indagini biologiche conferiscano gli elementi di maggiore rilievo all'impianto accusatorio, ed è per questo che l'esame della Dott.ssa STEFANONI deve intendersi rituale già in questa sede, alla luce dei parametri normativi già invocati.

A proposito infine del sopralluogo in Via della Pergola, ritiene il giudicante che i numerosi rilievi planimetrici e videofotografici di cui già si dispone rendano assolutamente inutile l'ennesimo accesso sul posto.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

P. Q. M.

Il Giudice dell'Udienza Preliminare:

- ammette la produzione del P.M., concedendo termine per esame ai difensori delle parti private, da intendere autorizzati al ritiro della relazione prodotta per estrarre copie a colori;
- dispone procedersi a perizia per la trascrizione delle conversazioni intercettate in occasione dei colloqui tra KNOX AMANDA e i suoi familiari nelle date del 10, 13, 17, 20 e 24 novembre 2007), nominando Perito la Dott.ssa MILENA BARBANERA e confermando la nomina di interprete nella persona di SKEEN SARAH;
- ammette il giudizio abbreviato come richiesto dalla difesa di GUEDE RUDY HERMANN, e per l'effetto ammette la testimonianza dei soggetti di cui all'istanza già depositata;
- ammette la testimonianza di KOKOMANI HEKURAN anche ai sensi dell'art. 422 c.p.p., nell'ambito del processo a carico di KNOX AMANDA e SOLLECITO RAFFAELE;
- rigetta la richiesta di ammissione *ex art.* 422 c.p.p. della testimonianza di TIBERI IVANA e MANCINI GABRIELE nell'ambito del processo a carico di KNOX AMANDA e SOLLECITO RAFFAELE;
- ammette la produzione della memoria della difesa di KNOX AMANDA, e relativi documenti;
- rigetta la richiesta di acquisizione *ex art.* 422 c.p.p. delle registrazioni del 2 novembre 2007, di cui alla videocamera n. 7 del circuito interno del Parcheggio "Sant'Antonio";
- dispone l'esame in udienza preliminare della Dott.ssa PATRIZIA STEFANONI, ai sensi degli artt. 422 c.p.p. (nel processo a carico di KNOX AMANDA e SOLLECITO RAFFAELE) e 441 co. 5 c.p.p. (nel processo a carico di GUEDE RUDY HERMANN);
- rigetta l'istanza di dare corso a sopralluogo.

Perugia, 16.09.2008

IL GIUDICE
dott. Paolo Micheli

